



Comune di Brentonico

Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale
n° 42 di data 20.10.2009
e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n° 56 di data 01 ottobre 2014

TITOLO I I PRINCIPI PREAMBOLO.....	5
ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE.....	5
ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI	5
TITOLO II – LA PARTECIPAZIONE	7
Art 3 Nozione	7
CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE.....	8
Art 4 Richieste di informazioni, petizioni e proposte	8
CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE	9
Art 5 Consultazione popolare	9
Art 6 Consulte, conferenze, consigli e comitati	9
CAPO III – REFERENDUM	10
Art 7 Norme generali	10
Art 8 Esclusioni.....	10
Art .9 Norme procedurali.....	11
Art 10 Referendum consultivo e propositivo.....	11
Art 11 Referendum abrogativo	11
Art 12 Referendum frazionali	12
Art13 Regolamento.....	12
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	12
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	12
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	12
Art 14- Generalita'	12
Art 15 Attribuzioni	13
Art 16. Convocazione.....	14
Art 17 Consigliere incaricato.....	15
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	15
Art 18 Attribuzioni e funzionamento.....	15

Art 19 Composizione.....	15
Art 20 Consigliere delegato	16
Art 21 Mozione di sfiducia	16
SEZIONE III - IL SINDACO	17
Art 22 Attribuzioni	17
Art 23 Linee programmatiche.....	17
CAPO II - ALTRI ORGANI	18
Art 24 Il Presidente del Consiglio.....	18
Art. 25: Revoca del Presidente e/o del Vice-Presidente del Consiglio	19
Art 26 Gruppi consiliari	19
Art 27 Il Consigliere comunale	19
ART 28 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	20
Art 29 Commissioni.....	20
CAPO III – INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	21
Art 30 Norme generali	21
Art 31 Prerogative delle minoranze.....	22
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	22
Art 32 Principi	22
Art 33 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	22
TITOLO V – GARANZIE.....	23
Art 34 Opposizioni e ricorsi.....	23
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	24
Art 35 Il Difensore civico	24
Art 36 Attivazione dell'istituto.....	24
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	25
Art 37 Principi	25
Art 38 Forma di gestione amministrativa	25

Art 39 Organizzazione	26
Art 40 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.....	27
Art 41 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	27
Art 42 Il Segretario comunale	28
Art 43 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....	29
Art 44 Rappresentanza in giudizio	29
TITOLO VII - ATTIVITA'	29
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	29
Art 45 Enunciazione dei principi generali	29
Art 46 Convocazioni e comunicazioni	30
Art 47 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	30
Art 48 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....	30
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA.....	30
Art 49 I Regolamenti	30
Art 50 Le ordinanze.....	31
Art 51 Sanzioni amministrative.....	31
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	31
Art 52 Procedimento amministrativo	31
Art 53 Istruttoria pubblica	32
Art 54 Regolamento sul procedimento	32
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	32
Art 55 Principi	32
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA.....	33
Art 56 Programmazione finanziaria - controllo	33
Art 57 Gestione - controllo	33
Art 58 La gestione del patrimonio	34
Art 59 Servizio di tesoreria.....	34

Art 60 Il revisore dei conti.....	34
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI.....	34
Art 61 Norme generali	34
Art 62 Tariffe.....	35
TITOLO X –DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	35
Art 63 Revisioni dello statuto.....	35
Art. 64 Norme transitorie	36
Art. 65 Disposizioni finali	36

TITOLO I

I PRINCIPI

PREAMBOLO

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Brentonico, ente autonomo secondo i principi del presente statuto, è costituito dalla comunità delle popolazioni e dei territori del capoluogo, delle frazioni e dei centri turistici.
2. Il Comune di Brentonico si estende sulla parte settentrionale del Monte Baldo, tra la Valle dell'Adige ed il lago di Garda, caratterizzato da una orografia assai multiforme che va dalla collina alla montagna, avente come centro il cosiddetto Altopiano di Brentonico. Confina con i territori dei Comuni di Mori, Ala, Avio, Malcesine, Nago-Torbole.
3. E' formato dai seguenti agglomerati urbani:
 - il paese di Brentonico, **costituito** dalle **contrade** storiche di Fontana, Fontechel, Lera e Vigo
 - le frazioni di Castione, Cazzano, Crosano, Cornè Prada, Saccone e Sorne.
 - i centri turistici di San Giacomo, San Valentino, Polsa,
4. Capoluogo del Comune è Brentonico. In esso hanno attualmente sede gli organi e gli uffici comunali.
5. Lo stemma del Comune raffigura una brenta d'argento su sfondo porpora sormontata da un nastro tricolore su sfondo bordeaux che unisce un ramo d'alloro ad un ramo di quercia il tutto all'interno di uno scudetto con punta colore argento, circondato, in basso, da un ramo di quercia e uno di alloro annodati da un nastro a strisce rosse e bordeaux e, in alto, da una corona d'argento con l'interno di colore porpora. L'uso dello stemma è riservato esclusivamente al Comune, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale.
6. Il gonfalone è composto da un drappo con tre teli verticali rettangolari di uguale dimensione, gli estremi di colore rosso ed il centrale di colore bianco sul quale è lo stemma del Comune con la scritta "Comune di Brentonico". Il drappo è sostenuto da un'asta verticale con fiamma d'oro.

ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune assume come obiettivo primario della sua azione la cura e la

rappresentanza degli interessi della propria comunità, di cui si impegna a promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività proprie e delle strutture a cui esso partecipa.
3. Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale e sociale.
4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla famiglia e favorendo la corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
5. Il Comune promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la tutela del diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali.
6. Riconosce nella differenza tra i generi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita della società e promuove azioni dirette a favorire le pari opportunità.
7. Assicura forme di sostegno alle attività sociali dei giovani promuovendo la formazione civica e l'assunzione di responsabilità all'interno della comunità e offrendo loro gli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socialità. .
8. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
9. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie.
10. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
11. Favorisce, per le fasce di popolazione più svantaggiate, condizioni speciali

per l'uso dei servizi.

12. Concorre alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione internazionale per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
13. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, imparzialità e responsabilità.
14. Il Comune riconosce e recepisce i principi contenuti nella carta europea delle autonomie locali.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE

Art 3 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei soggetti **diversamente abili**, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di

acquisizione di atti e informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art 4 Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) **Richiesta di informazioni** : la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) **petizione**: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) **proposta**: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si chiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile al fine di consentire la redazione della proposta nella forma prescritta. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento; qualora non siano approvate, ne viene data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art 5 Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, o di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere adottate forme di consultazione che si avvalgano della tecnologia telematica.

Art 6 Consulte, conferenze, consigli e comitati

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a:
 - a. una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità;
 - b. assemblee di frazione.

CAPO III – REFERENDUM

Art 7 Norme generali

1. Il Comune riconosce i referendum (consultivo, propositivo, abrogativo), quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da due terzi dei Consiglieri comunali o da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L’esito della consultazione referendaria vincola l’Amministrazione; il Consiglio comunale, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, assume i provvedimenti conseguenti all’esito referendario.

Art 8 Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

- e) allo Statuto e al regolamento interno del Consiglio comunale.
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.
- h) ai piani territoriali ed urbanistici ed alle relative variazioni.

Art.9 Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta o richiesta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico- finanziarie, di cui uno designato dalle minoranze; ad uno di essi sono attribuite, dal consiglio stesso, le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dal suo insediamento, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum da tenersi entro i successivi due mesi.

Art 10 Referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art 11 Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art 12 Referendum frazionali

1. Il referendum può essere richiesto anche a livello di singola frazione su argomenti riguardanti la frazione stessa.
2. In tale caso la richiesta deve essere fatta da almeno il dieci per cento degli elettori della frazione risultanti residenti alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

Art13 Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale sono organi rappresentativi del Comune di Brentonico.

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art 14- Generalita'

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale:
 - a) è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento il proprio funzionamento;
 - b) approva il documento programmatico proposto dal Sindaco neo eletto;
 - c) Adotta gli atti necessari allo **svolgimento della propria attività.**

Art 15 Attribuzioni

1. Il Consiglio delibera su ogni materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza e verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto. Inoltre delibera:
 - a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;
 - c) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
 - d) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII della Legge regionale;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
 - g) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
 - h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
 - i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
 - l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
 - m) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - n) per il conferimento della cittadinanza onoraria;
 - o) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;;
 - p) in materia di apposizione, estinzione o variazione del vincolo di uso civico;
2. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti progettuali in corso d'opera.

Art 16. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, salvi i casi di seconda convocazione, disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale
3. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivano espressamente maggioranze diverse.
4. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, alla eventuale comunicazione in ordine alla

composizione della Giunta comunale, all'elezione del Presidente ed eventualmente del Vicepresidente del Consiglio comunale.

Art 17 Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque definito.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. I termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati conseguiti.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art 18 Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale operano per l'attuazione del programma di governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei presenti.

Art 19 Composizione*

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le

competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.

4. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione di ambo i generi, compatibilmente con la composizione del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla costituzione della stessa.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla eventuale sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco provvede entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio.

** Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 01 ottobre 2014.*

Art 20 Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art 21 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art 22 Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, ed è l'organo responsabile della sua amministrazione.. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vicesindaco, che lo sostituisce, anche quale Ufficiale di Governo in caso di assenza o di impedimento, o di vacanza della carica.
4. In caso di assenza, impedimento, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art 23 Linee programmatiche

1. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, a seguito di fatti sopravvenuti o nuove esigenze.

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art 24 Il Presidente del Consiglio

1. 1. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati con votazione segreta. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, dovrà tenersi in altro giorno e comunque entro otto giorni, una terza votazione nella quale rimane eletto chi ha avuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale può decidere con votazione a maggioranza assoluta di procedere all'elezione di un Vice-Presidente del Consiglio. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio comunale successivamente all'elezione del Presidente mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di mancata nomina, di assenza o impedimento, il Vicepresidente viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età a esclusione del Sindaco e degli Assessori.
3. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta e presiede il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) convoca la Conferenza dei Copigruppo; e ne coordina i lavori;

- f) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- g) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
- h) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
- j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 25: Revoca del Presidente e/o del Vice-Presidente del Consiglio

1. Il Presidente e/o il Vicepresidente del Consiglio possono essere revocati per gravi inadempienze nell'esercizio del loro mandato.
2. La proposta di revoca è sottoscritta da almeno **due quinti** dei Consiglieri assegnati.
3. Sulla proposta di revoca il Consiglio Comunale delibera con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Se la mozione è approvata il Consiglio provvede contestualmente alla nomina di un nuovo Presidente e/o Vice-Presidente.

Art 26 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali, all'atto dell'assunzione della carica, comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai Capigruppo consiliari sono inviate, anche per posta elettronica, le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali e delle ordinanze.

Art 27 Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surroga del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi, comunicati per iscritto da formalizzare entro cinque giorni dopo la seduta, sono dichiarati decaduti.
6. Il Consiglio comunale delibera in merito alla decadenza a scrutinio segreto con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART 28 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio .e ad essa partecipa,per ciascun gruppo consiliare, il capogruppo o un consigliere delegato,
2. La conferenza è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio e concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
3. Il regolamento definisce i casi nei quali la convocazione della Conferenza è obbligatoria.

Art 29 Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento.
2. Le Commissioni permanenti sono composte da 5 membri di cui almeno 2 in rappresentanza delle minoranze garantendo almeno un posto a entrambi i generi.

3. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali, composte da consiglieri o da altri soggetti, per l'esame di specifiche questioni, per studiare, valutare e impostare interventi, progetti, piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. All'atto della nomina vengono definiti i compiti e i termini entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
4. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3.
5. I componenti delle Commissioni decadono al momento della proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale. Qualora non ancora rinnovate le Commissioni sono prorogate per una durata massima di 90 giorni.
6. Ove un componente risulti assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo il Presidente della Commissione propone al Consiglio comunale la sua sostituzione.

CAPO III – INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art 30 Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni disponibili e utili all'espletamento del proprio mandato.

Art 31 Prerogative delle minoranze

1. L'assemblea dei Consiglieri di minoranza può nominare un portavoce al proprio interno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. .
2. Il portavoce delle minoranze può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio, a riferire in Consiglio su temi di interesse generale

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art 32 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni e/o organismi dell'Amministrazione; nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, , qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche..
2. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza. Le designazioni, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione

Art 33 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, qualora il loro conferimento e il loro esercizio siano ritenuti necessari per la tutela degli interessi del Comune e della collettività.
2. Nei casi previsti al precedente comma, il Consiglio comunale motiva adeguatamente i relativi provvedimenti.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in

rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si conclude contestualmente al mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art 34 Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da almeno un cittadino non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - b) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - c) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a" e "b";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di competenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Trascorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO

Art 35 Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art 36 Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici

ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art 37 Principi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità cittadina. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si conforma ai criteri della gestione per obiettivi, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi stessi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale, del superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità dei servizi e del personale, nonché integrazione interdisciplinare delle attività.
4. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa, secondo gli accordi sindacali vigenti.

Art 38 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la (responsabilità della) gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 40 e 41 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art 39 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a. attribuisce le funzioni di cui all'articolo 38 comma 3;
 - b. individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 3;
 - c. individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d. chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art 40 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi e i contratti; ;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art 41 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro cinquanta mila e comunque:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - f) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espressa disposizione di legge si possa procedere prescindendo dai confronti

- comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo

Art 42 Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 38 commi 1 e 2:
- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti e gli atti nel quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
- g) Qualora il segretario non possa stipulare i contratti, svolgendo le funzioni roganti, tali funzioni sono svolte dal Sindaco o da un suo delegato.
- h) Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art 43 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art 44 Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale, la Giunta può nominare il funzionario responsabile del tributo o il Segretario, quali rappresentanti del Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art 45 Enunciazione dei principi generali

1. L'attività del Comune si ispira a principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

Art 46 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art 47 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1

Art 48 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni, delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art 49 I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il regolamento del Consiglio comunale è adottato entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto.

4. Gli altri regolamenti richiamati nello Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.
5. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Comune,, ne favorisce la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art 50 Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini.

Art 51 Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art 52 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art 53 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art 54 Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art 55 Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art 56 Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato (art 23), approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione di previsione e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art 57 Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art 58 La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art 59 Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art 60 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono invitare il revisore dei conti a partecipare rispettivamente alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art 61 Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione

dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art 62 Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 63 Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 64 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19 comma 3 e 30 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 65 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.